

## **SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE**

### **1. I casi di ricorso al servizio di ultima istanza:**

L'istituto della fornitura di ultima istanza ha la funzione di assicurare la continuità nell'erogazione del gas presso i clienti finali quando, in una serie di ipotesi normativamente previste, viene a mancare, anche temporaneamente, un fornitore di gas naturale a cui far riferimento a causa della risoluzione, o della sospensione, del contratto di fornitura intercorrente tra venditore e distributore.

La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza deve essere presentata al FUI dall'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese, al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo. Le ipotesi nelle quali è possibile ricorrere alla fornitura di ultima istanza sono elencate all'art. 31 del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) e segnatamente sono:

*a. Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità (del. AEEG 138/2004 e Testo Integrato Morosità gas – TIMG)*

La disposizione opera a favore dei soli clienti finali connessi a pdr riferibili a condomini o nella titolarità del singolo cliente, per uso domestico ovvero per usi anche diversi, ma con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno.

La cessazione amministrativa qui considerata è categoria residuale e ricomprende le ipotesi in cui la risoluzione del contratto di fornitura tra il venditore e il distributore non dipende da inadempimento, sia questo del cliente finale o del venditore.

La richiesta di cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità del cliente finale deve provenire dal venditore, ed essere formulata nelle modalità di cui all'art.16.4 della del. AEEG 138/2004, avendo cura di specificarne le ragioni.

*b. Cessazione amministrativa*

Per i clienti finali di cui all'art.30, comma 1, lett. a2) del TIVG, ovvero per utenze relative ad attività di servizio pubblico.

In questo caso la risoluzione del contratto è legata all'inadempimento del cliente finale, il quale in ragione della peculiarità delle sue funzioni conserva il diritto a ricevere il servizio attraverso il subentro del fornitore di ultima istanza.

La richiesta di cessazione deve provenire, anche in questa ipotesi, dal venditore, ed è connessa a uno specifico interesse dello stesso, quello di estinguere la propria responsabilità nei confronti del distributore per i prelievi presso il punto di riconsegna oggetto del contratto di fornitura.

*c. Intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione*

Opera a favore di tutti i clienti finali connessi a pdr riferibili a condomini o nella titolarità di singoli, per uso domestico ovvero per usi anche diversi ma con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno, al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 26bis, deliberazione AEEG 138/2004, ovvero:

- In caso di scioglimento del contratto di distribuzione, per qualsiasi causa;
- In caso di perdurante inadempimento del venditore una volta decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida del distributore.

L'ipotesi considerata, a differenza delle precedenti, pur tutelando sempre il cliente finale in capo al quale sorge il diritto, attiene più strettamente il rapporto tra distributore e venditore.

## **2. Conclusione:**

In tutte le ipotesi considerate l'Autorità col fine di assicurare il diritto del cliente finale a ricevere il servizio, pone in capo al soggetto distributore l'onere di valutare, in concreto, la sussistenza di requisiti soggettivi (tipologia di utenza del cliente finale) ed oggettivi (verifica della sopravvenuta impossibilità nella prosecuzione del rapporto di fornitura) per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.

Nell'ipotesi sub c), relativa alla risoluzione del contratto di fornitura, la condizione soggettiva del cliente finale non assume, tuttavia, a differenza che nelle prime due ipotesi, particolare rilievo, maturando questi il diritto alla prosecuzione del servizio attraverso il FUI per ragioni che attengono unicamente al rapporto in essere tra distributore e venditore.

In questo caso, quindi, il verificarsi del presupposto viene a dipendere, in larga parte, dallo stesso soggetto che deve fare la richiesta al FUI, ovvero dal distributore.

Le ipotesi di ricorso al FUI previste dall'art. 26bis, deliberazione AEEG 138/2004, possono essere distinte :

1. Nell'ipotesi di risoluzione consensuale e altra causa che faccia cessare immediatamente gli effetti del contratto (es. nullità del contratto di distribuzione):

L'intervenuta cessazione del contratto di distribuzione è relativamente indiscussa e l'onere di far richiesta al FUI deve, pertanto, ritenersi immediatamente conseguente.

2. Risoluzione per perdurante inadempimento del venditore:

In questo caso la condizione che fa scattare in capo al distributore l'onere di far intervenire il FUI, deve ancora essere accertata.

A tal fine è stata prevista una particolare procedura per la messa in mora del debitore che prende l'avvio con l'invio di una diffida, formulata per iscritto, e riportante l'invito ad adempiere entro 30 giorni.

Decorso, inutilmente, il termine senza che vi sia stato adempimento o contestazione, il distributore è tenuto a dare comunicazione al venditore della risoluzione del contratto e, contestualmente, potrà, quindi, procedere con la richiesta dei servizi di ultima istanza.

Al venditore, prima della scadenza del termine, è, comunque, riconosciuta facoltà di contestare l'inadempimento, mediante attivazione della procedura di arbitrato di fronte all'AEEGSI, prevista dall'art. 27, deliberazione 138/2004, per la risoluzione delle controversie sul contratto di distribuzione.

Prima di procedere con la richiesta al FUI il contratto di distribuzione deve, in definitiva, risultare formalmente risolto, o perché sono decorsi i termini dettati nella diffida, ovvero perché all'esito del procedimento arbitrale l'autorità ha riconosciuto fondata la pretesa del creditore alla risoluzione del contratto di distribuzione, in assenza di tali presupposti il fornitore di ultima istanza sarà, pertanto, tenuto a rigettare la richiesta di attivazione.

In ogni caso le parti devono, sino all'esito della procedura di attivazione ritenersi vicendevolmente obbligate.